

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 10/2005,****dell'8 febbraio 2005,****che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 169/2004, del 3 dicembre 2004 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1851/2003 della Commissione, del 17 ottobre 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽²⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Il punto 2 (regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio) dell'allegato VI dell'accordo è modificato come segue:

1. è inserito il seguente trattino:

«— **32003 R 1851**: Regolamento (CE) n. 1851/2003 della Commissione, del 17 ottobre 2003 (GU L 271 del 22.10.2003, pag. 3).»

2. La dicitura iniziale dell'adattamento b) è sostituita dal testo seguente:

«L'allegato 2 è modificato come segue:»

⁽¹⁾ GU L 133 del 26.5.2005, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 271 del 22.10.2003, pag. 3.

3. Prima della dicitura «ZA. ISLANDA» dell'adattamento b) è inserito il testo seguente:

«A) La sezione "D. GERMANIA" è modificata come segue:

1. Il testo del paragrafo 2(a)(i) è così modificato:

i) Il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

“— qualora l'interessato risieda in Islanda o nei Paesi Bassi, oppure sia cittadino islandese o dei Paesi Bassi residente nel territorio di una parte non contraente:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster.”

ii) Il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente:

“— qualora l'interessato risieda in Danimarca, Finlandia, Norvegia o Svezia, oppure sia cittadino danese, finlandese, norvegese o svedese residente nel territorio di una parte non contraente:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck.”

iii) Il testo del settimo trattino è sostituito dal seguente:

“— qualora l'interessato risieda in Grecia o nel Liechtenstein, oppure sia cittadino greco o del Liechtenstein residente nel territorio di una parte non contraente:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe.”

2. Il testo del paragrafo 2(b)(i) è così modificato:

i) Il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

“— qualora l'ultimo contributo a norma della legislazione di un'altra parte contraente sia stato versato ad un istituto assicurativo pensionistico islandese o dei Paesi Bassi:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster.”

ii) Il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente:

“— qualora l'ultimo contributo a norma della legislazione di un'altra parte contraente sia stato versato ad un istituto assicurativo pensionistico danese, finlandese, norvegese o svedese:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck.”

iii) Il testo del settimo trattino è sostituito dal seguente:

“— qualora l'ultimo contributo a norma della legislazione di un'altra parte contraente sia stato versato ad un istituto assicurativo pensionistico greco o del Liechtenstein:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe.”

B) Alla fine dell'allegato 2 è aggiunto il testo seguente:»

4. La dicitura iniziale dell'adattamento c) è sostituita dal testo seguente:

«L'allegato 3 è modificato come segue:»

5. Prima della dicitura «ZA. ISLANDA» dell'adattamento c) è inserito il testo seguente:

«A) La sezione “D. GERMANIA” è così modificata:

1. Il testo del paragrafo 3(a)(v) è sostituito dal seguente:

“rapporti con Islanda e Paesi Bassi:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster.”

2. Il testo del paragrafo 3(a)(vi) è sostituito dal seguente:

“rapporti con Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck.”

3. Il testo del paragrafo 3(a)(viii) è sostituito dal seguente:

“rapporti con Grecia e Liechtenstein:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe.”

B) Alla fine dell'allegato 3 è aggiunto il testo seguente:»

6. La dicitura iniziale dell'adattamento d) è sostituita dal testo seguente:

«L'allegato 4 è così modificato:»

7. Il seguente testo è inserito prima della voce relativa al Liechtenstein:

«A) La sezione “D. GERMANIA” è così modificata:

1. Il testo del paragrafo 3(b)(ii) è sostituito dal seguente:

“rapporti con Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck.”

2. Il testo del paragrafo 3(b)(iv) è sostituito dal seguente:

“rapporti con Grecia e Liechtenstein:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe.”

3. Il testo del paragrafo 3(b)(vii) è sostituito dal seguente:

“rapporti con Islanda e Paesi Bassi:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster.”

B) Il seguente testo è aggiunto alla sezione “R. Austria”:»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1851/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard. WRIGHT
